

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1370/2010 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro

TRA

Dieffe Carburanti s.a.s. di D. F. & C. e D. F. in proprio, con l'avv. Silverio Gargini e l'avv. Camilla Gargini

- Ricorrente -

E

A. V., con l'avv. Andrea Coli

- Resistente -

OGGETTO: opposizione ad atto di precetto

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 dicembre 2010, Dieffe Carburanti s.a.s. di D. F. & C. e D. F. in proprio hanno proposto opposizione al precetto di pagamento della somma di euro 15.820,88, loro notificato il 22 novembre 2010. L'atto è stato notificato in forza di diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa dalla Direzione provinciale del Lavoro di Pistoia, ai sensi dell'art. 12, comma 1 d. lgs. 124/2004.

A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno eccepito:

- a) l'inefficacia dell'atto di precetto, la cui notifica non era stata preceduta, ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c., dalla notifica del titolo in forma esecutiva;
- b) l'avvenuto pagamento delle somme, sia pure per contanti; a questo riguardo gli opposenti hanno dedotto che, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra il D. e la A., il primo, per un verso, non le aveva mai chiesto di sottoscrivere per quietanza le buste paga e, per altro verso, aveva versato somme anche maggiori delle retribuzioni dovute, al fine di ripianare consistenti debiti contratti dalla donna nella gestione di un negozio di abbigliamento.

Nel costituirsi in giudizio, la A. ha contestato il fondamento della avversa pretesa.

Nel corso del processo, sono stati sentiti testimoni.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La norma. L'art. 12 del d. lgs. 124 del 2004, nel disciplinare la diffida accertativa per crediti patrimoniali, dispone: 1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. 2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. 4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal

Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.

2. La necessità della notifica del titolo esecutivo.

L'art. 479, comma 1, c.p.c., prevede che, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della S.C. (v., ad es., Cass. civ., sez. III, 04-07-2006, n. 15275), l'opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo (per essere stata notificata la sentenza di condanna emessa in primo grado e non quella di riforma della corte d'appello), non incide sul diritto di procedere alla esecuzione, ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi e integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte (Cass. civ., sez. III, 12-11-1993, n. 11196).

Ciò chiarito, quanto alla natura dell'azione, deve rilevarsi che la regola dettata dall'art. 479 c.p.c. si accompagna all'espressa salvezza di una diversa previsione legislativa (v., ad es., art. 654, comma 2 c.p.c., spiegata da Cass. civ., sez. III, 30-05-2007, n. 12731, nel senso che l'eccezione è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività).

Ora, letteralmente l'art. 479 c.p.c. richiede la notifica del titolo in forma esecutiva, in tal modo rinviando all'art. 475, che disciplina la spedizione in forma esecutiva, riferendola alle sentenze e agli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

La disposizione non è, pertanto, applicabile al caso di specie, nel quale, peraltro, il datore di lavoro riceve la notifica della diffida ad iniziativa della Direzione provinciale del lavoro, come si desume dall'incipit del comma 2 dell'art. 12 d. lgs. 124 del 2004.

Ne discende l'inutilità di una seconda notifica ad istanza del lavoratore che intenda agire esecutivamente in forza della citata diffida e, in conseguenza, l'infondatezza del primo motivo di opposizione.

3. Della natura del giudizio di opposizione a precetto conseguente alla diffida accertativa, quando si faccia valere l'infondatezza della pretesa del lavoratore

Come è agevole notare, il legislatore, nell'art. 12 del d. lgs. 124 del 2004, si disinteressa completamente degli strumenti di tutela giurisdizionale del datore di lavoro e del lavoratore (giacché anche quest'ultimo, cui è sottratta la scelta dei tempi dell'iniziativa e la facoltà di partecipare, con adeguata difesa, all'accertamento, potrebbe avere motivo di dolersi del contenuto della diffida).

Tuttavia, poiché la garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti è prevista dall'art. 24 della Costituzione, l'interprete deve necessariamente ricostruire tali strumenti in via sistematica.

Dal momento che la diffida, se il datore di lavoro non raggiunge un accordo in sede conciliativa dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, acquista efficacia di titolo esecutivo (e poiché lo stesso risultato consegue alla reiezione dell'eventuale ricorso al Comitato regionale), è necessario individuare la sede giurisdizionale nella quale il datore di lavoro possa far valere l'infondatezza dei diritti riconosciuti al lavoratore.

Tradizionalmente l'opposizione a precetto non investe tali profili, in quanto l'azione esecutiva trova il suo fondamento in titoli di formazione giudiziaria (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) o in titoli che comunque assicurano la partecipazione consensuale del destinatario della pretesa (art. 474, comma 2, n. 2 e 3, c.p.c.).

Nel caso che si esamina, invece, il datore di lavoro si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'opposizione al precetto diviene allora la sede nella quale il destinatario della diffida non solo può far valere le proprie ragioni, ma anche ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Diversamente opinando, il datore di lavoro dovrebbe promuovere un giudizio di accertamento negativo del credito della controparte, ma sarebbe privo di un efficace strumento cautelare destinato a paralizzare l'efficacia esecutiva della diffida.

Poiché la tutela cautelare è immanente alla tutela giurisdizionale (v., a puro titolo esemplificativo, Corte cost., 28-06-1985, n. 190), deve allora ritenersi che, a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione.

4. Nel merito.

L'opponente non ha dimostrato di avere saldato il debito contratto con la lavoratrice. è ben vero che la moglie del D. ha riferito che veniva consegnato del denaro in contanti alla resistente.

Tuttavia, per intanto, non è dato conoscere a quali debiti retributivi tali versamenti si riferissero. Inoltre, lo stesso opponente ha dichiarato (anche al commercialista venuto a deporre, oltre che nell'atto introduttivo) di avere versato somme per estinguere debiti - di imprecisato importo - della resistente.

Ne discende un quadro di assoluta incertezza probatoria.

5. Il regolamento delle spese

Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché delle questioni trattate, esse si liquidano come da dispositivo.

Alla luce della novità delle questioni giuridiche affrontate, certamente non è ravvisabile il presupposto della lite temeraria che giustifica la condanna dei ricorrenti, invocata da parte resistente, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..

PQM

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Dieffe Carburanti s.a.s. di D. F. & C. e da D. F. in proprio nei confronti di A. V., la rigetta e condanna l'opponente al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 2.500,00 per diritti e onorari, cui devono aggiungersi rimborso spese generali, iva e cap come per legge. Termine di giorni sessanta per la motivazione.

Pistoia, 11 luglio 2011